



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. ssa Claudia Garretta Cons.Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott. ssa Antonella Rosati Cons.Lav.
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Dott. Comm. Yi Wu

Dott. Alessandro Crippa
Dott.ssa Moira Di Muzio
Dott. Alberto Mariani
Dott.ssa Sara Nasuti
Dott. Luca Pirola
Dott.ssa Rosa Runci
Dott.ssa Tzvetelina Spassov
Dott. Stefano Versace
Dott.ssa Xujie Zhou

SEDI

Milano
20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale
20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino
10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma
00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 23 Dicembre 2014

Circolare n. 18/2014

Oggetto: Novità Decreto Semplificazioni – Seconda Parte

Gentili clienti,

il Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali – D.Lgs 175/2014 – in vigore dal 13 dicembre 2014, ha introdotto rilevanti novità anche in tema di **“Rimborsi fiscali”**.

Nella presente circolare, diamo una sintesi dei seguenti argomenti:

1. Rimborsi Iva – art. 13
2. Rimborsi in conto fiscale – art. 14
3. Compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale – art. 15

1. RIMBORSI IVA – ART.13

L'art. 13 del D.Lgs 175/2014 ha innalzato la soglia di rimborso Iva al superamento della quale è richiesta la garanzia (o cauzione in titoli di stato, o fidejussione da un istituto di credito o, in caso di PMI, la garanzia prestata da un Confidi iscritto all'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs 385/1993).

In particolare viene previsto quanto segue:

- a. Per i rimborsi IVA di importo non superiori a Euro 15.000, non è più richiesta la garanzia;
- b. Per i rimborsi IVA di importo superiore a Euro 15.000:

- i. se il rimborso è richiesto da “**soggetti a rischio**”, è **necessario prestare apposita garanzia**.
- ii. se il rimborso è richiesto da “**soggetti non a rischio**”, in luogo della prestazione della garanzia si potrà presentare la **dichiarazione Iva** (dalla quale emerge il credito chiesto a rimborso) **munita del visto di conformità** (o della sottoscrizione dell’organo di controllo), allegandovi una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni (art. 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/72):
 - ✓ rispetto di una serie di risultanze contabili nell’ultimo periodo d’imposta (il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%, riduzione consistenza immobili non oltre il 40% per cessioni che non rientrino nella normale gestione dell’attività, attività non è cessata/non si è ridotta a causa di cessioni di aziende/rami d’azienda);
 - ✓ per le società di capitali non quotate, non risultino cedute nell’anno precedente alla richiesta di rimborso, azioni/quote della società per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
 - ✓ versamenti di contributi previdenziali e assicurativi regolarmente eseguiti.

Il nuovo comma 4 dell’art. 38-bis del D.P.R. 633/72 identifica i “soggetti a rischio” ed in particolare i soggetti passivi che:

- esercitano un’attività da meno di 2 anni;
- nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza di imposta, tra importi accertati e dichiarati, superiore a :
 - al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano Euro 150.000;
 - al 5% degli importi dichiarati, se questi superano Euro 150.000 ma non superano Euro 1.500.000;
 - al 1% degli importi dichiarati, se questi superano Euro 1.500.000.
- presentano la dichiarazione Iva/istanza, da cui emerge il credito chiesto a rimborso, senza visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo), o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante all’atto della cessazione dell’attività.

In caso di prestazione della garanzia, questa deve avere **durata pari a 3 anni** dall’esecuzione del rimborso, o, se inferiore, pari al minor periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.

Quando prestata la garanzia, non è necessaria l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA.

2. RIMBORSI IN CONTO FISCALE – ART.14

L'art. 14 del Decreto semplificazioni ha stabilito i seguenti termini entro i quali l'Agente della riscossione debba procedere con i rimborsi in conto fiscale:

- Entro 60 giorni da apposita richiesta presentata dal contribuente;
- Entro 20 giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio competente, se il rimborso è disposto direttamente da quest'ultimo. Sono rimborsati contestualmente anche gli interessi maturati a favore del contribuente.

I nuovi termini si applicano a far data dai rimborsi erogati dal 1 gennaio 2015.

3. COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE – ART.15

In un'ottica di semplificazione, l'art. 15 del Decreto ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, i sostituti d'imposta possono recuperare le somme rimborsate ai dipendenti (sulla base dei modelli 730) ed eventuali versamenti di ritenute/imposte sostitutive effettuati in eccesso, esclusivamente mediante compensazione nel modello F24.

Non sarà più possibile, quindi, l'operazione di compensazione "interna" di ritenute (scomputo dell'eccedenza dei versamenti direttamente da quelli successivamente dovuti).

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati